

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2018**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Viste le note dell’Avvocatura dell’Ente del 15 e del 18 ottobre 2018, aventi ad oggetto il contenzioso in atto tra l’ACI e la Società EDRIA SpA, già Gruppo Gorla, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, in data 30 luglio 2010, il Gruppo Gorla, ad esito di una procedura aperta in ambito comunitario, ha stipulato con gli Uffici provinciali ACI di Milano, Roma e Torino, contratti per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali adibiti ai rispettivi uffici e magazzini, della durata di sei anni, a decorrere dal 1° agosto 2010 e fino al 31 luglio 2016; preso atto, peraltro, che la gestione dei contratti in parola è stata caratterizzata da notevoli difficoltà in ragione delle frequenti irregolarità dei DURC dell’appaltatore, che hanno comportato l’attivazione del c.d. intervento sostitutivo con conseguente riversamento all’INPS e all’INAIL, da parte dell’ACI, in nome e per conto della Società EDRIA, di corrispettivi per un importo complessivo di €.460.000; preso atto, inoltre, che sono stati notificati all’Ente alcuni atti di pignoramento presso terzi, uno dei quali produceva ordinanza di assegnazione in base alla quale l’ACI ha liquidato al creditore procedente parte delle somme dovute al Gruppo Gorla nell’ambito dei richiamati contratti; tenuto conto che la citata Società, contestando la regolarità dei suddetti interventi sostitutivi dell’ACI, ha richiesto ed ingiunto all’ACI, a mezzo di appositi decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma, il pagamento, sia di fatture oggetto degli stessi interventi sostitutivi, per un importo di €.230.000, che delle residue fatture non ancora saldate, per un importo di €.116.866,23; tenuto conto, inoltre, che avverso i citati decreti ingiuntivi l’Avvocatura dell’Ente ha curato le necessarie opposizioni, tuttora pendenti, e che, relativamente al contratto sottoscritto con il Gruppo Gorla per i servizi di pulizia e disinfestazione presso l’Ufficio provinciale ACI di Milano, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del relativo decreto ingiuntivo, per un importo di €. 120.000; considerato che l’Avvocatura dell’Ente ha rappresentato, con riferimento al contratto per l’Ufficio provinciale di Roma, che il Giudice ha invitato le parti ad addivenire ad un accordo, con ciò lasciando intendere la possibilità che buona parte delle domande avverse possano trovare accoglimento, anche in considerazione della provvisoria esecutività già concessa al ricorrente dal Giudice dell’opposizione relativa al contratto per l’Ufficio provinciale ACI di Milano; preso atto di quanto ulteriormente rappresentato dall’Avvocatura dell’Ente in ordine alla circostanza che la concessione della provvisoria esecutività in una delle tre cause pendenti evidenzia un’alea processuale rilevante, tale da suggerire una definizione conciliativa della vicenda che eviti pronunce giurisdizionali, in considerazione dell’elevato rischio che l’Ente possa essere chiamato al pagamento di fatture già liquidate con i citati interventi sostitutivi; preso atto, al riguardo, che l’ipotesi di definizione transattiva dei contenziosi in essere con la Società EDRIA SpA prospettata dalla stessa Avvocatura, con chiusura dei tre procedimenti giurisdizionali ex art. 309 del codice di procedura civile, prevede il pagamento

da parte dell'ACI dell'importo di €. 116.866,23, stanziato in bilancio e corrispondente a prestazioni effettivamente rese dalla medesima Società, non ancora saldate e non oggetto di intervento sostitutivo, oltre ad interessi, quantificati in €. 29.057,41, e spese di lite; ritenuto peraltro di disporre ulteriori approfondimenti in relazione alla vicenda, anche rispetto alla verifica dei tempi disponibili per l'assunzione delle determinazioni dell'Ente in relazione alle prossime scadenze processuali e delle circostanze che hanno portato al maturare degli interessi nella misura richiesta dalla controparte; **delibera** di conferire mandato al Presidente, sentita l'Avvocatura dell'Ente, ai fini dell'approfondimento e delle ulteriori verifiche di cui in premessa, nonché ai fini della definizione della questione.”.